

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri
il 31 MAR. 2014 prot. 1464

DELIBERA N. 23

**OGGETTO : GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA FISSA DIMORA" –
ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE ED
INTITOLAZIONE DELLA VIA FITTIZIA ALLA REVERENDA SUORA MARIA
SCHIAPPAROLI.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore 18.00, nella sala del
Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

		Presenti	Assenti
MIGLIAVACCA PIERLUIGI	Sindaco	x	
GIACOMELLI CLAUDIO	Vice-Sindaco	x	
FARRUGGIA ANTONINO	Assessore	x	
GANDINI ENRICA	Assessore	x	
SINDACO ANGELO	Assessore	x	
Totale n.		5	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Migliavacca Dott. Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- in ogni Comune, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24/12/1954, n.1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- in base a quanto stabilito dall'art. 43 del codice civile e dall'art. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Considerato che :

- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico dell'accertamento della residenza e dell'abitudine della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile);
- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici, per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese di spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, altri), la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il codice civile è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art. 43, comma 1);
- che, al fine di regolamentare in modo puntuale diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella suddetta condizione di "senza fissa dimora", l'art. 2, comma 3, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1128, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, ossia, ai sensi del codice civile, il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;

Visto che la stessa norma ha previsto altresì :

- l'obbligo per le persone senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, di fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e che in mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita;
- che per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo di residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno;
- il non assoggettamento all'obbligo di iscrizione anagrafica del personale diplomatico e consolare straniero nonché del personale straniero da esso dipendente;
- l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora che i comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di interscambio anagrafico denominato INA-SAIA (combinato di cui al D.M. Interno del 06/07/2010 pubblicato sulla G.U. n. 165/2010 e Circolare Min. Interno D.C.S.D. n. 22/2010);

Preso atto del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B - n.29-edizione 1992" edito dall'ISTAT, dove viene definita la persona senza fissa dimora : *"persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, ecc.), per la quale, quindi si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune, peraltro, l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti"*;

Richiamato il punto 7 delle succitate "Avvertenze" nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale, territorialmente non esistente, ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel comune;

Ritenuto :

- di provvedere, in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ed alle modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
- che, per quanto sopra, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, in analogia a quanto avviene per le indagini censuarie che prevedono la costituzione di una sezione speciale non territoriale, occorre procedere all'istituzione di una via " territorialmente non esistente";

Riconosciuta la obbligatorietà della iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ce ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Dato atto che finora nell'anagrafe di questo comune non risultano iscritte persone senza fissa dimora;

Verificata l'opportunità di intitolare tale via fittizia anticipatamente all'effettivo verificarsi di tali iscrizioni anagrafiche;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di individuare una via territorialmente non esistente da far ricadere esattamente nel territorio comunale, per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente delle persone senza fissa dimora che ne facessero richiesta, come segue :

- col numero progressivo dispari sia i senza tetto risultati al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune di Vespolate, se qui nati;
- per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopra indicati, potrà essere utilizzata la stessa via con registrazione ai numeri progressivi pari;

Valutata l'opportunità di intitolare la via fittizia alla Reverenda Suora Maria Schiapparoli (1815/1882), in concomitanza con la ricorrenza del bicentenario della sua nascita, fondatrice dell'ordine benedettino della Divina Provvidenza, da sempre presente presso l'ente Asilo di Vespolate, la cui celebrazione in ambito comunale è fissata per domenica 11 maggio 2014;

Acquisito verbalmente il parere favorevole della superiora dell'ordine benedettino di Voghera e degli Amministratori dell'ente Asilo di Vespolate, i quali si sono dichiarati favorevoli a tale proposta, in quanto tutta l'esistenza della suora è stata condotta con umiltà, laboriosità, pietà e dedizione, tanto da ottenere l'apprezzamento non solo del clero, ma anche della popolazione, e portando Suor Maria a raccogliere bambine orfane e abbandonate, a dedicarsi ai più bisognosi ed indifesi, con particolare riguardo all'educazione dei minori;

Considerato appropriato apporre una targa presso la sede della predetta scuola dell'infanzia, in considerazione dell'importanza della figura di Suor Maria Schiapparoli e della sua opera in favore delle persone più deboli e povere;

Visti :

- la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;
- il regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- la legge 23 giugno 1927, n. 1188;

Ritenuto di provvedere in merito;

Osservata la competenza in materia della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 dello stesso decreto;

PROPONE

1) di prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune - senza fissa dimora - per avere l'iscrizione anagrafica deve eleggere un "domicilio reale" mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all'Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva esistenza del domicilio;

2) di determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve, salvo comprovata impossibilità, riportare l'indicazione - via e numero civico - del domicilio reale dichiarato;

3) di prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, "impossibilitata" ad eleggere un "domicilio reale", dovrà essere iscritta nella via convenzionale, se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita;

4) di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente, la quale per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, verrà denominata con il seguente toponimo : **Via Sr. Maria Schiapparoli**;

5) di disporre la predisposizione di apposita targa viaria, il cui costo troverà imputazione nel redigendo bilancio di previsione anno 2014 (a carico del peg servizio economato), la quale sarà collocata presso l'Asilo di Vespolate in occasione delle celebrazioni previste per il prossimo 11 maggio;

6) di stabilire che nei casi di inattuabilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella predetta via, ogni atto e notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di avviso all'albo pretorio on line istituzionale;

7) di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in Via Sr. Maria Schiapparoli, la dizione "denominazione viaria territorialmente non esistente" (Istat – Metodi e Norme – serie B n. 29-ed.1192);

8) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva, nei numeri dispari, sia i senza tetto, sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954;

9) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara;

10) di incaricare il Responsabile dei Servizi Demografici di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;

11) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capogruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva votazione unanime favorevole palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



.....
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vespolate, 27 MAR. 2014



Il Responsabile del Servizio Istruzione
(Alessandra Volta)

.....
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vespolate, 27 MAR. 2014



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Federica Mercalli)

TUTTO CIO' PREMESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la predetta proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto;

DELIBERA


- di approvare la sujestesa proposta di deliberazione;
- di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di disporre, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Migliavacca Dott. Pierluigi)



Il Segretario Comunale
(Mambrini Dott. Gabrio)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 31 MAR. 2014.

Vespolate, li 31 MAR. 2014



Il Responsabile del servizio



Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li _____

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale

.....